

PROTOCOLLO

PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

PREMESSE

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Lecco ed il Presidente della Sezione Penale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco e il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco hanno condiviso la necessità di assicurare la più alta efficienza e qualità della giurisdizione, la ragionevole durata del processo, il diritto di difesa, il rispetto delle norme sostanziali e processuali, il rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte nel procedimento; finalità che le Parti hanno inteso perseguire attraverso la condivisione degli obiettivi, la collaborazione di Magistrati ed Avvocati, la formalizzazione delle migliori prassi.

All'esito della concertazione svoltasi tra Magistrati ed Avvocati, sono state redatte queste linee guida, alle quali le Parti daranno immediata applicazione e la più ampia diffusione.

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le udienze penali davanti al Tribunale in composizione monocratica iniziano di regola alle ore 9.00. Su accordo tra le parti, le udienze successive a quella di prima comparizione possono essere fissate dalle ore 8.30.

Le parti devono assicurare la loro presenza in aula negli orari indicati dal Giudice.

I Magistrati ed i Difensori sono tenuti ad indossare la toga in udienza pubblica. In aula, tutti i presenti devono adottare un abbigliamento decoroso ed un comportamento consono. È vietato parlare all'interno dell'aula d'udienza al telefono cellulare, che deve essere tenuto spento o con suoneria disattivata.

Nei processi radicatisi davanti al Tribunale in composizione monocratica le funzioni di Pubblico Ministero sono attribuite ad un Vice Procuratore onorario. La calendarizzazione delle udienze successive alla prima verrà effettuata nel contraddittorio tra le parti cercando di favorire, laddove possibile, la partecipazione dello stesso VPO.

Per ogni processo ordinario di rito monocratico è tenuta un'udienza di prima comparizione (cd. *udienza di smistamento*) nella quale il Giudice verifica la costituzione delle parti, tratta le questioni preliminari, incamera i riti alternativi, dichiara aperto il dibattimento e tratta l'ammissione delle prove.

Nei processi a citazione diretta a giudizio le udienze di prima comparizione sono fissate in due distinte fasce orarie: alle ore 9.00 ed alle ore 10.15.

Nei processi provenienti da udienza preliminare o da opposizione a decreto penale di condanna, le udienze di prima comparizione davanti il Tribunale in composizione monocratica sono fissate dalle ore 11.15.

I Difensori comunicano tempestivamente al Giudice la necessità di convocare, anche solo per singole udienze, interpreti (segnalando anche l'idioma di riferimento), presentando istanza per l'assistenza del medesimo ex art. 143 ed ex art. 143 bis c.p.p..

Nel caso in cui il Giudice debba rinviare un singolo processo, la Cancelleria ne informa tutte le parti immediatamente e senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

Nel caso in cui il Giudice debba rinviare l'intera udienza, la Cancelleria espone avvisi all'interno del Palazzo di Giustizia ed invia tempestivamente comunicazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine ed a quella della Camera Penale, affinché venga dato avviso agli iscritti.

Le parti si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio e di far tempestivamente valere eventuali impedimenti.

I Difensori segnalano alla Cancelleria del Tribunale, non appena ne siano venuti a conoscenza, e comunque in tempo utile, lo stato di custodia dell'imputato che sia sopravvenuta per altra causa ed il luogo di custodia, onde consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione.

I Difensori comunicano tempestivamente al Giudice ed alle altre parti ogni eventuale concomitante impegno professionale od altro legittimo impedimento che possano comportare il rinvio od il differimento dell'udienza già fissata.

Con riferimento alle udienze istruttorie nelle quali sia prevista l'escussione di dichiaranti (testimoni, coimputati, imputati, periti, consulenti etc.) il Giudice, previa interlocuzione scritta con il Pubblico Ministero e le parti private costituite, se ritenuto fondato l'impedimento, provvede fuori udienza invitando le parti alla contro citazione dei rispettivi testimoni o invitare le parti a dispensare i propri testimoni dal presenziare all'udienza per la quale erano stati citati o diffidati.

I Difensori di fiducia, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 105 e segg. c.p.p., comunicano tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina di un Difensore d'ufficio.

2. DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Il decreto di citazione a giudizio viene redatto indicando la data e l'orario d'udienza, il nominativo del Giudice designato ed il piano primo del Palazzo di Giustizia quale luogo ove sono collocate le aule d'udienza penale.

Per ciascuna data d'udienza nella quale vengono trattati in prima comparizione i procedimenti a citazione diretta, la Segreteria del Pubblico Ministero provvede a predisporre decreti di citazione in misura pari per ciascuna fascia d'orario come indicato al punto 1.

Il decreto di citazione, così come previsto nella specifica "disposizione di carattere generale" di cui al punto 1, contiene l'espressa indicazione che lo svolgimento delle udienze avanti il Tribunale in composizione monocratica è regolamentato dal presente Protocollo e che, nell'udienza di prima comparizione (cd. *udienza di smistamento*), il Giudice si limita a verificare la costituzione delle parti, a trattare le questioni preliminari, a incamerare i riti alternativi, ad aprire il dibattimento e ad ammettere le prove, secondo le regole dei successivi paragrafi n. 3 e 4.

Nel decreto di citazione a giudizio è inoltre inserita la seguente formula: "*La presenza della persona offesa alla prima udienza sopra indicata NON È OBBLIGATORIA: è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire.*".

La Segreteria del Pubblico Ministero forma i fascicoli del dibattimento e li trasmette alla Cancelleria del Tribunale almeno 20 giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.

3. ATTIVITA' ANTECEDENTI ALLA PRIMA UDIENZA

* Entro sette giorni prima della data fissata per l'udienza di prima comparizione, è data facoltà alle parti di depositare presso la Cancelleria del Tribunale qualsivoglia atto o istanza che permetta di accelerare i tempi di decisione in chiave dibattimentale. Essi saranno muniti dell'attestazione di consegna di copia alla Segreteria del Pubblico Ministero.

A titolo esemplificativo si indicano:

- a) verbale di remissione di querela e relativa accettazione;
- b) richiesta motivata di differimento dell'udienza di prima comparizione, munita del consenso del Pubblico Ministero e delle eventuali altre parti costituite o costituenda (laddove nota);
- c) istanza ex art. 129 c.p.p.
- d) memoria inerente le questioni di cui all'art. 491 c.p.p.
- e) istanza di messa alla prova, munita della documentazione richiesta
- f) istanza di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.

- g) istanza di applicazione della pena, munita del consenso del Pubblico Ministero
- h) richiesta di giudizio abbreviato, anche se subordinata ad integrazione probatoria;
- l) ogni altro atto che possa richiedere una conoscenza anticipata da parte del Giudice.

In caso di deposito di istanza di applicazione della pena munita di consenso nei termini di cui al paragrafo precedente, la Segreteria del Pubblico Ministero provvede immediatamente a trasmettere il fascicolo del Pubblico Ministero alla Cancelleria del Tribunale.

Le parti, ove conosciuto, indicano nelle proprie liste la presenza di testimoni minorenni, di testimoni detenuti, di testimoni ex art. 192 *bis* o 210 c.p.p., di testimoni portatori di handicap od in stato di gravidanza od in stato di allattamento od ultrasessantenne o proveniente da altra Regione, ovvero di testimoni con altre differenti situazioni personali per le quali l'assunzione della testimonianza necessita di modalità non ordinarie.

Il Giudice non autorizza le citazioni di testi, periti o consulenti in occasione dell'udienza di prima comparizione, fatta salva la facoltà di assunzione della persona offesa – sia essa testimone che parte civile – portatrice di handicap od in stato di gravidanza od in stato di allattamento od ultrasessantenne o proveniente da altra Regione.

4. UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE

Per ogni processo chiamato davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia esso a citazione diretta ovvero proveniente da udienza preliminare o da opposizione a decreto penale di condanna, è tenuta l'udienza di prima comparizione (cd. *udienza di smistamento*), suddivisa nelle tre distinte fasce orarie di cui ai paragrafi n. 1 e n. 2.

All'inizio di ogni fascia oraria il Giudice effettua l'appello, al fine di verificare la presenza delle parti e di suddividere la trattazione dei fascicoli secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) presenza dei difensori;
- 2) processi nei quali le parti abbiano depositato atti, documenti o richieste **nei termini temporali di cui al paragrafo n. 3** sulla base dei seguenti criteri indicativi: processi 1. che determinino il mero rinvio dell'udienza; 2. che determinino rinvio relativo alle attività funzionali alla messa alla prova; 3. che afferiscano a richieste di giudizio abbreviato; 4. che determinino la possibilità di emettere immediatamente sentenza ex artt. 129 o 529 o 531 c.p.p. o ex artt. 444 e segg. c.p.p;

- 3) processi nei quali le parti **non** abbiano depositato atti, documenti o richieste **nei termini temporali di cui al paragrafo n. 3** secondo il seguente ordine:
- a) processi che debbano essere differiti per irregolarità/nullità della notifica;
 - b) udienze di “smistamento puro”, senza discussione di questioni preliminari e di sola apertura del dibattimento e ammissione prove;
 - c) sentenze dichiarative di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o per remissione di querela;
 - d) ammissione messa alla prova;
 - e) rinvii per trattazione giudizi abbreviati (all’ammissione del quale, il PM procede alla consegna immediata del fascicolo);
 - f) rinvii per decisioni su istanze di applicazione pena ex artt. 444 e segg. c.p.p. per le quali sia da perfezionare l’accordo con il Pubblico Ministero titolare, essendo stata raggiunta dall’imputato la decisione il giorno dell’udienza e non essendo consentita la possibilità di concordare la pena con il VPO d’udienza (in tal caso la decisione verrà preannunciata e verbalizzata dalla parte presente o dal difensore/procuratore speciale con rinvio senza apertura del dibattimento);
 - g) meri rinvii;
 - h) processi per i quali siano presenti persone offese/testimoni che debbano essere licenziati (portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da altra Regione);
 - i) decisioni su richieste di sentenza estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.;
 - j) decisioni su richieste di sentenza estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.;
 - k) processi richiedenti la trattazione di questioni preliminari.

In deroga ai criteri sopra evidenziati, i processi con detenuti verranno trattati sempre prioritariamente, al momento del loro arrivo.

Sempre in deroga ai criteri sopra evidenziati, si conviene che il Giudice assuma immediatamente la decisione sull’istanza ex artt. 444 e segg. c.p.p. non depositata nel termine dei sette giorni e quella sulle questioni preliminari non depositata nel termine dei sette giorni solo ove la decisione non comporti ritardi in pregiudizio della fascia oraria successiva.

Per l’ipotesi delle questioni preliminari, in caso di rinvio della decisione ad altra data, il Giudice comunicherà, in tale occasione, la propria decisione e, nel caso in cui il processo dovesse proseguire, si procederà come in prima udienza di comparizione.

I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza a tale udienza o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.

Il Giudice, ammesse le prove dei processi da svolgersi con rito ordinario, determina il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in considerazione della presumibile durata dell'assunzione delle prove stesse come anticipata dalle parti.

Il Giudice, determinati il numero delle udienze e l'attività che dovrà essere espletata, sentite le parti private e considerato il calendario delle udienze in cui sarà eventualmente presente lo stesso Vice Procuratore onorario, fissa il relativo calendario, che i presenti si impegnano ad osservare rigorosamente, con lealtà ed in spirito di collaborazione.

Il Giudice fissa il calendario con indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza specificamente dedicata al processo, tenendo conto del tempo presumibilmente necessario per consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata e delle discussioni, evitando inutili attese alle parti ed ai testimoni. Nel disporre i rinvii e nel fissare gli orari di trattazione dei processi, il Giudice tiene conto anche dello stato di gravidanza o di problemi di salute dell'Avvocato.

5. ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA UDIENZA E UDIENZE ISTRUTTORIE

Nei processi con imputati detenuti per la stessa causa, il Giudice fissa l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove entro un termine che consenta la notificazione della citazione ai testi.

Ogni parte cura la citazione dei propri testi, specificando nell'atto l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, il nome del Giudice e l'ubicazione dell'aula d'udienza al I piano del Palazzo di Giustizia. *

All'inizio della trattazione di ogni processo il Giudice fa l'appello dei testimoni presenti e li invita ad attendere fuori dall'aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura dell'Ufficio.

Quando, nel corso dell'udienza, le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

6. DISCUSSIONE E DECISIONE

Possibilmente all'esito dell'ultima udienza antecedente alla discussione e, comunque, prima dell'inizio della discussione medesima, le parti segnalano

al Giudice la prevedibile durata dei rispettivi interventi, se superiori a 30 minuti.

Si conviene che il Giudice, laddove abbia proceduto a rinviare ad altra udienza per le repliche eventuali, eviti la stesura contestuale dei motivi, al fine di non comprimere i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione.

In caso di motivazione contestuale la Cancelleria metterà a disposizione delle parti la sentenza entro il giorno successivo alla pronuncia.


7. IMPEGNI COMUNI

Le Parti sottoscriventi si impegnano a diffondere il presente Protocollo ed a verificarne l'attuazione, segnalando eventuali inosservanze e raccogliendo osservazioni o proposte di modifica.

Le Parti sottoscriventi si riservano la facoltà di concordare eventuali modifiche dopo un periodo di osservazione dell'applicazione del Protocollo e raccolte eventuali osservazioni o proposte.

Lecco, 14 febbraio 2020

Il Presidente del Tribunale - Sezione Penale




Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco



Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco





Tribunale di Lecco

Lecco, 17 febbraio 2020

Il Presidente

Per presa visione e condivisione

*Ersilio Secchi
Presidente del Tribunale*